

DECRETO DIRIGENZIALE N. 265 /DA del 04 GIU. 2024

Oggetto: Contenzioso **DI BLASI FATIMA + ALTRI c/ CAS** liquidazione Sentenza in riassunzione n. 919/2023 della CORTE APPELLO MESSINA– sez. Lavoro, e liquidazione spese legali al distrattario avv. **MARIELLA SCIAMMETTA**.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio in riassunzione dinnanzi alla CORTE APPELLO MESSINA R.G. 554/2022 tra le parti DI BLASI FATIMA +ALTRI cod. fisc.DBLFTM72A64F158D C/ CAS è stata emessa la Sentenza n. 919/2023, che si allega, con la quale, questo Ente è stato condannato al risarcimento ai vari ricorrenti per un numero di mensilità variabili da quattro a sei dell'ultima retribuzione oltre interessi e/o rivalutazione, nonché al rimborso delle spese legali pari ad € 14.200,00 oltre accessori a favore del legale distrattario avv. MARIELLA SCIAMMETTA come da prospetto in calce, ;

Che nel precedente giudizio di Appello, di cui alla Sentenza n. 84/2015 del 20/1/2015 questo Consorzio è già stato condannato al risarcimento nei confronti degli odierni ricorrenti pari a tre mensilità ciascuno, che è stato liquidato con Decreto di Liquidazione n. 1793/DA del 2015, che si allega, i cui importi vanno detratti dal totale del risarcimento riconosciuto dalla Sentenza in oggetto.

Pertanto per i dipendenti beneficiari del risarcimento di cui al predetto Decreto 1793/2015 sono state determinate con i medesimi parametri solo le mensilità eccedenti, come rappresentato nel prospetto allegato sotto la lettera "A", mentre per la Sig.ra Grasso Carmelina, che non ha avuto alcun precedente indennizzo è stato richiesto all'Uff. Risorse Umane il conteggio delle tre mensilità spettanti, poi trasmesso con nota prot. 15/R.U. del 20/3/2024 che si allega e che determina l'importo spettante in € 6.314,52;

Che sulle somme spettanti ai ricorrenti, non avendo natura retributiva bensì risarcitoria (c.d. per "perdita di chances"), non occorre operare alcuna ritenuta fiscale né previdenziale così come statuito dalla Commissione Tributaria Reg.le di Roma con Sentenza n. 5719 del 3/10/2016, confermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza N. 3632 del 7/2/2019 e che sulla stessa gli interessi e la rivalutazione decorrono dalla data di emissione della Sentenza (Cassaz. Sentenza n. 3027/2014 e n. 3062/2016);

Considerato che nel precedente giudizio di appello di cui al Decreto 1793/DA/2015 sono state liquidate in favore dei ricorrenti anche le spese legali statuite dalla Corte d'Appello per complessivi € 14.969,44 per una quota pro-capite di € 935,59, mentre l'attuale Sentenza 919/2023 li riconosce in favore del legale distrattario, occorre procedere al recupero a carico di ogni ricorrente delle spese legali liquidate con il Decreto 1793/2015 mentre le spese dei vari gradi di giudizio statuite dalla Sent. 919/2023 vanno liquidate in favore del legale distrattario avv. Mariella Sciammetta;

Che con PEC del 20/2/2024 l' Avv. Sciammetta ha comunicato i codici IBAN dei propri clienti e che con successiva PEC del 27/5/24 ha condiviso la soluzione avanzata da questo Ufficio circa la trattenuta di € 935,59 da operare a carico di ogni beneficiario quale recupero delle spese legali e di liquidare la differenza risultante dal prospetto di cui all'allegato "A";

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023/2025;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 50.000,62 sul capitolo n. 131 del redigendo bilancio 2024/2026, denominato "Liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
 - **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 919/2023 della CORTE APPELLO MESSINA, che si allega, il pagamento delle seguenti somme:
 - € **2.909,31** in favore di DI BLASI FATIMA nata a Messina il 24/1/1972 cod. fisc. DBLFTM72A64F158D mediante versamento sul c/c IBAN IT34R 05387 82290 000035 235814 alla stessa intestato;
 - € **3.632,22** in favore di RUSSO ROSARIA nata ad Acireale (CT) il 9/11/1955 cod. fisc. RSSRSR55S49A028F mediante versamento sul c/c IBAN IT48K 08713 83900 000000 011946 alla stessa intestato;
 - € **1.172,20** in favore di SIRAGUSANO CARMELA nata a Kircheim Tec (EE) il 19/10/1975 cod. fisc. SRGCML75R59Z112G mediante versamento sul c/c IBAN IT18J 07601 16500 000099 543522 alla stessa intestato;
 - € **1.204,79** in favore di GIORDANI FERDINANDO nato a Piedimonte Etneo (CT) il 14/7/1975 cod. fisc. GRDFDN75L14G597P mediante versamento sul c/c IBAN IT78B 05034 83951 000000 001055 allo stesso intestato;
 - € **1.119,99** in favore di PELLERITI Giuseppe nato a Tripi (ME) il 26/1/1969 cod. fisc. PLLGPP69A26L431D mediante versamento sul c/c IBAN IT11P 07601 16500 000050 204254 allo stesso intestato;
 - € **1.217,14** in favore di ALLECA ANNA nata a Isnello (PA) il 9/6/1961 cod. fisc. LLCNNA61H49E337M mediante versamento sul c/c IBAN IT51A 36081 05138 201016 201026 alla stessa intestato;
 - € **1.087,64** in favore di SPICUZZA CONCETTA nata a Messina il 2/1/1959 cod. fisc. SPCCCT59A42F158P mediante versamento sul c/c IBAN IT10W 07601 16500 001050 064771 alla stessa intestato;
 - € **1.035,29** in favore di CAMBRIA NUNZIATA nata a Rometta (ME) il 24/3/1953 cod. fisc. CMBNZT53C64H519U mediante versamento sul c/c IBAN IT25D 02008 16511 000300 745738 alla stessa intestato;
 - € **1.093,53** in favore di SCAFFIDI PALMA nata a Piedimonte Etneo (CT) il 21/2/1971 cod. fisc. SCFPML71B61G597X mediante versamento sul c/c IBAN IT63D 02008 83940 000106 703808 alla stessa intestato;


- € 1.121,07 in favore di CARUSO LETTERIA nata a Messina il 18/6/1972 cod. fisc. CRSLTR72H58F158J mediante versamento sul c/c IBAN IT88G 02008 16522 000420 984306 alla stessa intestato;
- € 1.123,10 in favore di SPADARO GIUSEPPA nata a Giardini Naxos (ME) il 5/5/1959 cod. fisc. SPDGPP59E45E014R mediante versamento sul c/c IBAN IT11R 07601 16500 001066 776426 alla stessa intestato;
- € 1.171,86 in favore di MICALIZZI GIOVANNI Giuseppe nato a Messina il 9/10/1973 cod. fisc. MCLGNN73R09F158L mediante versamento sul c/c IBAN IT07T 36081 05138 274601 774603 allo stesso intestato;
- € 1.133,64 in favore di NIBALI LUPICA CARMELA nata a Milazzo (ME) il 30/12/1967 cod. fisc. NBLCML67T70F206V mediante versamento sul c/c IBAN IT96N 01005 82370 000000 006670 alla stessa intestato;
- € 4.809,32 in favore di RUSSO GRAZIA nata a Fiumefreddo di Sicilia (CT) il 24/10/1960 cod. fisc. RSSGRZ60R64D623M mediante versamento sul c/c IBAN IT82N 07601 16900 000067 454652 alla stessa intestato;
- € 5.450,02 in favore di GRASSO CARMELINA nata a Calatabiano (CT) il 19/2/1969 cod. fisc. GRSCML69B59B384U mediante versamento sul c/c IBAN IT15X 08713 83900 000000 012021 alla stessa intestato;

Effettuare in esecuzione della medesima Sentenza il pagamento delle spese legali in favore del legale distrattario Avv. MARIELLA SCIAMMETTA cod. fisc. SCMMCT60L50E571N della somma di € 20.719,50 al lordo di IVA e R.A. come da prospetto in calce, mediante accredito sul c/c IBAN IT23N 06230 82381 000015 353716 alla stessa intestato;

- **Trasmettere** il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti



Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale

Dott. Calogero Franco Fazio



Sentenza 919/2023 della Corte d'Appello di Messina- sez. Lavoro		
Avv. Mariella Sciammetta		
Spese non impon.		€ 0,00
Onorari		€ 14.200,00
Spese generali		€ 2.130,00
CPA		€ 653,20
Tot. Imponibile		€ 16.983,20
IVA 22%		€ 3.736,30
Tot. Fattura		€ 20.719,50
Ritenuta d'acconto 20% su €	16.330,00	€ 3.266,00
Netto da liquidare		€ 17.453,50

SENTENZA P19/2023 del 5/12/23

R.G. 554/2022



CORTE D'APPELLO DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:

Dott. B. Catarsini

Presidente

Dott. C. Zappalà

Consigliere rel.

Dott. F. Conti

Consigliere

Sciogliendo la riserva alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 21/11/2023 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa n. 554/2022 vertente tra:

DI BLASI FATIMA, nata a Messina il 24.01.1972 C.F. DBLFTM72A64F158D e residente a Tripi in Via Mulino n. 36;

GRASSO CARMELINA, nata a Calatabiano il 19.02.1969 C.F. GRSCML69B59B384U ivi residente in Via Battioni n. 11;

SIRAGUSANO CARMELA, nata a Kircheim Tec, (EE) il 19.10.1975 C.F. SRGCML75R59Z112G e residente in Santa'Angelo di Brolo in Via S. Domenica n. 4;

GIORDANI FERDINANDO, nato a Piedimonte Etneo il 14.07.1975, C.F. GRDFDN75L14G597P ed ivi residente in Via Cassisi n. 43;

RUSSO ROSARIA, nata a Acireale il 09.11.1955 C.F. RSSRSR55S49A028F e residente a Calatabiano Via Umberto n. 238;

PELLERITI GIUSEPPE, nato a Tripi il 26.01.1969 C.F. PLLGPP69A26L431D ed ivi residente in Via F. Todaro n. 156;

NIBALI LUPICA CARMELA, nata a Milazzo il 30.12.1967 C.F. NBLCML67T70F206V e residente a Torregrotta Via A Volta n. 12;

ALLECA ANNA, nata a Isnello (PA) il 09.06.1961 C.F. LLCNNA61H49E337M e residente in Campofelice di Roccella Via Agrigento n. 2;

SPICUZZA CONCETTA, nata a Messina il 02.01.1959 residente in Villafranca Tirrena Via Vialdi n. 3 Complesso Andriolo C.F. SPCCCT59O42F158P;

CAMBRIA NUNZIATA, nata a Rometta il 24.03.1953 C.F. CMB NZT53C64H519U ed ivi residente in C.so della Libertà n. 90 Villetta n. 121;

SCAFFIDI PALMA, nata a Piedimonte Etneo il 21.02.1971 C.F. SCFPML71B61G597X, residente in Fiumefreddo di Sicilia Via Badalà n. 57;

RUSSO GRAZIA, nata a Fiumefreddo di Sicilia il 24.10.1960 C.F. RSSGRZ60R64D623M ed ivi residente in Via Principe Piemonte n. 298;

CARUSO LETTERIA, nata a Messina il 18.06.1972 C.F. CRSLTR72H58F158J residente in Villafranca tirrena p.zza S. Antonio n. 2bis;

SPADARO GIUSEPPA, nata a Giardini Naxos il 05.05.1959 C.F. SPDGPP59E45E014R ed ivi residente in Via Chianchitta Cond. "Stalla Marina" scala C;

MICALIZZI GIOVANNI, nato a Messina il 09.10.1973 C.F. MCLGNN73R09F158L ed ivi residente in Via Comunale s/n Villaggio Santo Stefano Medio;

RUGGERI CARMELA, nata a Santa Teresa di Riva il 19.09.1957 C.F. RGGCML57P59I311V e residente in Sant'Alessio Siculo Via Consolare Valeria n. 49;

tutti elettivamente domiciliati in Messina Via Del Vespro n. 57 presso lo studio dell'Avv. Antonio Gemelli, recapito professionale dell'Avv. Maria Catena Sciammetta del Foro di Patti con studio in Patti via Fontanelle n. 1, C.F. SCMMCT60L50E571N;

RICORRENTI

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE – in persona del legale rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Pustorino;

RESISTENTE

OGGETTO: RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con sentenza n. 3255/2012, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina dichiarava l'illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti stipulati da Di Blasi Fatima, Spadaro Giuseppa, Caruso Letteria, Grasso Carmelina, Siragusano Carmela, Giordani Ferdinando, Nibali Lupica Carmela, Alleca Anna, Spicuzza Concetta, Cambria Nunziata, Scaffidi Palma, Russo Rosaria, Micalizzi Giovanni, Russo Grazia, Pelleriti Giuseppe e Ruggeri Carmela con il Consorzio per le Autostrade Siciliane a partire dall'anno 1999 e, per l'effetto, condannava l'Ente alla corresponsione in favore dei ricorrenti a titolo di risarcimento del danno di una somma pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e con la rifusione di metà delle spese di lite.

- 4) Giordani Ferdinando ha stipulato un solo contratto dal 17.10.1999 AL 14.01.2000;
- 5) Russo Rosaria ha stipulato un 1° contratto dall'1.6.2000 al 29.08.2000 (90GG) e un 2° dal 9.07.2001 al 6.10.2001 (90GG);
- 6) Pelleriti Giuseppe ha stipulato un solo contratto dal 16.11.2000 al 13.2.2001;
- 7) Nibali Lupica Carmela ha stipulato un 1° contratto dal 23.10.2001 al 6.12.2001 (45 GG) e una proroga fino al 20/1/2002 (45 GG);
- 8) Alleca Anna ha stipulato un solo contratto dall'1.07.2001 al 29.09.2001 (90 GG);
- 9) Spicuzza Concetta ha stipulato un solo contratto dal 26.03.2001 al 23.06.2001;
- 10) Cambria Nunziata ha stipulato un solo contratto dal 2.7.2001 al 29.09.2001;
- 11) Scaffidi Palma ha stipulato un solo contratto dal 24.07.1998 al 21.10.1998;
- 12) Russo Grazia ha stipulato un 1° contratto dal 14.11.1998 al 12.01.1999 (60GG), un 2° contratto dal 5.07.1999 AL 2.09.1999 (60GG), una proroga fino al 20.09.1999 (ulteriori 18 GG), un 3° contratto dall'1.06.2000 al 29.08.2000 (90 GG);
- 13) Caruso Letteria ha stipulato un solo contratto dal 13.03.2001 al 12.06.2001 (90GG);
- 14) Spadaro Giuseppa ha stipulato un solo contratto dal 13.07.2000 al 10.10.2000;
- 15) Micalizzi Giovanni ha stipulato un solo contratto dal 11.08.2000 al 08.11.2000.

Dunque per la maggior parte dei ricorrenti (Siragusano Carmela, Giordani Ferdinando, Pelleriti Giuseppe, Alleca Anna, Spicuzza Concetta, Cambria Nunziata, Scaffidi Palma, Caruso Letteria, Spadaro Giuseppa e Micalizzi Giovanni) siamo di fronte a un solo contratto stipulato entro il 2001 riguardante un periodo comunque consistente di due \tre mesi e per il quale questa Corte ritiene entità del tutto congrua quella di 4 mensilità della retribuzione globale così come erogata alla cessazione di detti contratti nel 2001. E la stessa misura va anche adottata per la Nibali Lupica Carmela che ha stipulato anch'essa un solo contratto sia pure con una ridotta proroga di soli 45 giorni. A fronte di due contratti, quali quelli stipulati dalla Russo Rosaria e da Di Blasi Fatima (per quest'ultima pure prorogati) con una maggiore durata, il *quantum* del risarcimento va, invece, liquidato in cinque mensilità. Coerentemente con il criterio fin qui utilizzato alla Russo Grazia che ha stipulato tre contratti nel periodo, spettano sei mensilità.

Vi è poi la posizione di Grasso Carmelina che non ha stipulato contratti antecedenti al 2002. Per lei, tuttavia, non può che confermarsi la già disposta liquidazione di tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto disposta dalla originaria sentenza della Corte di Appello, stante il principio del divieto di *reformatio in peius* che impedisce l'adozione di una pronuncia più sfavorevole di quella originariamente impugnata dalla Grasso con ricorso in cassazione, in assenza di controricorso da parte del CAS. Sul punto infatti va richiamato il principio espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui, in caso di cassazione con rinvio di una sentenza, i poteri del giudice di rinvio, in relazione al carattere

dispositivo dell'impugnazione, vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti, con la conseguenza che in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice di rinvio non può essere più sfavorevole, nei confronti della parte che abbia impugnato, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame, e non può quindi dare luogo alla sua "*reformatio in peius*" in danno di quest'ultima (Cass n. 1823/2005).

Quanto, infine, alla Ruggeri Carmela, va rilevato, come evidenziato dal CAS, che la stessa non risulta avere proposto ricorso in Cassazione. Per lei la sentenza della Corte di appello n. 84/2015 è divenuta definitiva e va pertanto dichiarato il suo difetto di legittimazione attiva.

Rimangono da regolare solo le spese del giudizio.

Sul punto va richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui "*in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte*" (vedi per tutte, Cass. n. 38541 del 6/12/2021).

Stante l'accoglimento parziale delle pretese originarie, limitate ai soli contratti fino al 2001, le spese vanno compensate per tutti i gradi in ragione di 2/3 con la condanna del CAS al pagamento del restante terzo, tenuto conto, nella liquidazione, dell'aumento per il numero dei ricorrenti. Va disposta la distrazione in favore del procuratore anticipatario di detti compensi con esclusione della rifusione, limitatamente al giudizio di rinvio, di quelle di Spadaro Giuseppa che, in quanto ammessa al gratuito patrocinio, vanno liquidate in favore dell'Erario, con conseguente inefficacia della richiesta di distrazione formulata dal difensore. Come puntualizzato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8561 del 2021, il beneficiario del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio non è il difensore ma la parte non abbiente, la quale è tenuta indenne dallo Stato, qualunque sia l'esito della lite, dal pagamento delle spese del suo difensore, tant'è che deve proporre personalmente l'istanza. Diversamente l'istanza di distrazione, previsione di carattere eccezionale, costituisce un diritto *in rem propriam* del difensore, che produce i suoi effetti solo quando la controparte del non abbiente sia condannata al pagamento delle spese e non lo esonera dagli obblighi che scaturiscono dal rapporto professionale. Siffatto rilievo è dirimente nell'escludere ogni rapporto tra il difensore e la parte assistita rispetto all'ammissione al gratuito patrocinio, con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo della parte

all'assistenza dello Stato per le spese del processo, per cui la rinuncia allo stesso può provenire solo dal titolare del beneficio. Non avendo la Spadaro rinunciato all'ammissione, la condanna alla rifusione delle spese del giudizio di rinvio va dunque effettuata in favore dello Stato. Nei rapporti con la Ruggeri Carmela le spese del presente grado vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte D'Appello di Messina Sezione Lavoro definitivamente pronunciando, in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 15593/22, così dispone:

- ridetermina il credito risarcitorio vantato da Siragüano Carmela, Giordani Ferdinando, Pelleriti Giuseppe, Alleca Anna, Spicuzza Concetta, Cambria Nunziata, Scaffidi Palma, Caruso Letteria, Spadaro Giuseppa, Micalizzi Giovanni e Nibali Lupica Carmela nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane in una somma pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto nonché quello vantato da Russo Rosaria e da Di Blasi Fatima in cinque mensilità dell'ultima retribuzione di fatto e quello vantato da Russo Grazia in sei mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, così come percepite alla cessazione dei relativi contratto a termine terminati nel 2001 e, per l'effetto, condanna il Consorzio al relativo pagamento in loro favore, con interessi legali come per legge;
- conferma il credito risarcitorio vantato da Grasso Carmelina nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane in una somma pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di fatto percepita e, per l'effetto, condanna il Consorzio al relativo pagamento in suo favore, con interessi legali come per legge;
- dichiara il difetto di legittimazione attiva di Ruggeri Carmela;
- compensa tra le parti, in ragione di 2\3 le spese del giudizio di primo, di secondo grado dinnanzi alla Corte di appello, di quello dinnanzi alla Corte di Cassazione e del presente giudizio di rinvio e condanna il Consorzio Autostrade Siciliane al pagamento in favore dei ricorrenti in riassunzione (ad esclusione della Ruggeri Carmela) del restante terzo, liquidato, per compensi, in Euro 4000,00 per il primo grado, in Euro 3800,00 per il giudizio di appello nonché Euro 3.000,00 per il giudizio di cassazione e 3400,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa con distrazione in favore del procuratore anticipatario; $707 \cdot 14.200 + 15\% + 6\% + 22\% = 20.719,50$
- condanna altresì il CAS alla rifusione in ragione di 1\3 delle spese del giudizio di rinvio in favore dell'Erario per la posizione di Spadaro Giuseppa liquidate in Euro 400,00 per compensi;
- compensa tra Ruggeri Carmela e il CAS le spese del presente giudizio di rinvio.

Messina 27/11/2023

Il Consigliere est.

Dott. C. Zappalà

Il Presidente

Dott. B. Catarsini

Acc. "A" 4

PROSPETTO Calcolo somme dovute ai Sigg.ri DI BLASI FATIMA+ 15

SENTENZA in riassunzione N.919/2023 CORTE DI APPELLO DI MESSINA SEZ. LAVORO

n.	DESCRIZIONE VOCI	Mensilità riconosciute in Sent. App.919/23	Mensilità già Liquidate con Decreto 1793/2015	mensil. da Liquidare	Importo Mensilità	IMPORTO Da Liquidare	Spese legali già liquid. Decreto 1793/ 2015	Diff. da liquidare	Inter. Legali dal 05/12/23 al 30/04/24	TOTALE
1	DI BLASI FATIMA	5	3	2	€ 1.903,47	€ 3.806,94	€ 935,59	€ 2.871,35	€ 37,96	2.909,31
2	RUSSO Rosaria	5	3	2	€ 2.260,22	€ 4.520,44	€ 935,59	€ 3.584,85	€ 47,37	3.632,22
3	SIRAGUSANO Carmela	4	3	1	€ 2.092,51	€ 2.092,51	€ 935,59	€ 1.156,92	€ 15,28	1.172,20
4	GIORDANI Ferdinando	4	3	1	€ 2.124,67	€ 2.124,67	€ 935,59	€ 1.189,08	€ 15,71	1.204,79
5	PELLERITI Giuseppe	4	3	1	€ 2.040,97	€ 2.040,97	€ 935,59	€ 1.105,38	€ 14,61	1.119,99
6	ALLECA Anna	4	3	1	€ 2.136,85	€ 2.136,85	€ 935,59	€ 1.201,26	€ 15,88	1.217,14
7	SPICUZZA Concetta	4	3	1	€ 2.009,05	€ 2.009,05	€ 935,59	€ 1.073,46	€ 14,18	1.087,64
8	CAMBRIA Nunziata	4	3	1	€ 1.957,38	€ 1.957,38	€ 935,59	€ 1.021,79	€ 13,50	1.035,29
9	SCAFFIDI Palma	4	3	1	€ 2.014,86	€ 2.014,86	€ 935,59	€ 1.079,27	€ 14,26	1.093,53
10	CARUSO Letteria	4	3	1	€ 2.042,04	€ 2.042,04	€ 935,59	€ 1.106,45	€ 14,62	1.121,07
11	SPADARO Giuseppa	4	3	1	€ 2.044,04	€ 2.044,04	€ 935,59	€ 1.108,45	€ 14,65	1.123,10
12	MICALIZZI Giovanni	4	3	1	€ 2.092,17	€ 2.092,17	€ 935,59	€ 1.156,58	€ 15,28	1.171,86
13	NIBALI LUPICA Carmela	4	3	1	€ 2.054,45	€ 2.054,45	€ 935,59	€ 1.118,86	€ 14,78	1.133,64
14	RUSSO Grazia	6	3	3	€ 1.894,06	€ 5.682,18	€ 935,59	€ 4.746,59	€ 62,73	4.809,32
15	GRASSO Carmelina	3	0	3	€ 2.104,84	€ 6.314,52	€ 935,59	€ 5.378,93	€ 71,09	5.450,02



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

126/15

DECRETO DIRIGENZIALE N. 1793 /DA del 31.12.2015

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione sentenza della Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro n° 84 del 20.01.2015 – Di Blasi Fatima + 15 contro /Cas

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso:

Che nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro, R.G. 1860/2012, tra le parti Di Blasi Fatima + 15 e il Consorzio per le Autostrade Siciliane è stata emessa la sentenza n° 84 del 20.01.2015, depositata in cancelleria il 27.03.2015, rilasciata in formula esecutiva l'11.05.2015, notificata a questo Ente il 22.05.2015, con la quale in riforma della Sentenza del Tribunale del Lavoro di Messina n. 3255/2012, il Consorzio per le Autostrade Siciliane è stato condannato alla corresponsione in favore dei ricorrenti a titolo di risarcimento del danno **per l'illegittimità dei contratti a termine stipulati sino all'anno 2001** di una somma pari a tre mensilità della retribuzione mensile globale di fatto percepita all'atto della cessazione del contratto a termine stipulato per l'anno 2001, oltre interessi come per legge, e alla refusione delle spese legali di € 5.759,22 oltre oneri per un totale di € 8.403,41, nonché le spese legali relative al primo grado di giudizio pari ad € 4.500,00 oltre oneri per un totale di € 6.566,04 e quindi per un totale complessivo di spese legali pari ad € 14.969,45, cui corrisponde una somma per ciascun ricorrente pari ad € 935,59.

Che relativamente alla ricorrente Sign. Grasso Carmelina non compete alcun risarcimento del danno atteso che il contratto a termine è stato stipulato a fine anno 2012, salvo il rimborso delle spese legali pari ad € 935,59;

Che per retribuzione globale di fatto, la giurisprudenza della Cassazione ha stabilito che si intende quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione di quei compensi legati non già all'effettiva presenza in servizio ma solo eventuali e dei quali non vi è prova della certa percezione;

Visto i prospetti contabili redatti per ciascun ricorrente, che si allegano al presente provvedimento **sotto le lettere da "A" a "Q"** per costituirne parte integrante e sostanziale, che quantifica sulla base del principio giurisprudenziale sopra enunciato la somma dovuta in esecuzione della sentenza di cui in oggetto in € **92.425,86**, oltre interessi legali per € **30.950,30** per un totale di € **123.376,16**, oltre alla refusione delle spese giudiziali pari ad € **14.969,45** e quindi per un totale complessivo di € **138.345,61**;

Considerato che la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, € **92.425,86**, oltre interessi legali per € **30.950,30** per un totale di € **138.345,61** è da sottoporre a tassazione separata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, 17, comma 1, lettera a) e 51 del TUIR, (Sentenza Corte Cassazione n. 20483 del 06.09.2013);

Ritenuto di dovere dare esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro n° 84 del 20.01.2015, per come in precedenza quantificata;

Visto il D.P.R. 27.02.2003 n° 97 nel testo vigente nella Regione Siciliana;

Visto il Decreto 301/DG del 15.09.2015 con cui è stata richiesta l'autorizzazione all'Assessorato Regionale Vigilante, fino all'approvazione del bilancio preventivo 2015, ad effettuare

esclusivamente spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Vista la nota n° 49622 del 06.10.2015 con la quale l'Assessorato Regionale Vigilante delle Infrastrutture e Mobilità autorizza l'effettuazione di spese ritenute necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, nonché quelle spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

Ritenuto che la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile ed urgente, obbligatoria per legge derivando da Sentenza e la mancata effettuazione comporterebbe grave danno patrimoniale certo e grave all'Ente in termini di maggiori spese ed oneri derivanti da azioni esecutive;

Visto il Decreto del Direttore Generale f.f. n° 108/DG del 17.12.2014, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata assegnata la Dirigenza dell'Area Amministrativa del Consorzio per le provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere atto** della Sentenza della Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro n° 84 del 20.01.2015 che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- **Impegnare** la somma di € **138.345,61** sul capitolo 131 del bilancio corrente esercizio finanziario necessaria per dare esecuzione alla sentenza di cui al punto precedente;
- **Liquidare** la somma complessiva di € 8.681,11 di cui € 935,59 quale refusione delle spese giudiziali ed € **7.745,52** quale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e interessi, *quest'ultima da sottoporre a tassazione separata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, 17, comma 1, lettera a) e 51 del TUIR*, in favore della Signora **Cambria Nunziata** nata a Rometta il 24.03.1953 C.F. CMB NZT 53C64 H519U, **come da allegato "A"** ;
- **Liquidare** la somma complessiva di € **8.641,34** di cui € **935,59** quale refusione delle spese giudiziali ed € **7.705,75** quale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e interessi, *quest'ultima da sottoporre a tassazione separata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, 17, comma 1, lettera a) e 51 del TUIR*, in favore della Signora **Di Blasi Fatima** nata a Messina il 24.01.1972 C.F. DBL FTM 72A64 F158D, **come da allegato "B"** ;
- **Liquidare** la somma complessiva di € **9.400,98** di cui € **935,59** quale refusione delle spese giudiziali ed € **8.465,39** quale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e interessi, *quest'ultima da sottoporre a tassazione separata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, 17, comma 1, lettera a) e 51 del TUIR*, in favore della Signor **Micalizzi Giovanni** nato a Messina il 09.10.1973 C.F. MCL GNN 73R09 F158L, **come da allegato "C"** ;
- **Liquidare** la somma complessiva di € **9.145,73** di cui € **935,59** quale refusione delle spese giudiziali ed € 8.210,14 quale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e interessi, *quest'ultima da sottoporre a tassazione separata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, 17, comma 1, lettera a) e 51 del TUIR*, in favore della

Signor Pelleriti Giuseppe nato a Tripi il 26.01.1969 C.F. PLL GPP 69°26 L431D ,
come da allegato "D" ;

- **Liquidare** la somma complessiva di € **8.627,01** di cui € **935,59** quale refusione delle spese giudiziali ed € **7.691,42** quale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e interessi, *quest'ultima da sottoporre a tassazione separata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, 17, comma 1, lettera a) e 51 del TUIR*, in favore della Signora **Russo Grazia** nata a Fiumefreddo il 24.10.1960 C.F. RSS GRZ 60R64 D623M, come da allegato "E" ;
- **Liquidare** la somma complessiva di € **9.103,47** di cui € **935,59** quale refusione delle spese giudiziali ed € **8.167,88** quale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e interessi, *quest'ultima da sottoporre a tassazione separata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, 17, comma 1, lettera a) e 51 del TUIR*, in favore della Signora **Scaffidi Palma** nata a Piedimonte Etneo il 21.02.1971 C.F. SCF PLM 71B61 G579X , come da allegato "F" ;
- **Liquidare** la somma complessiva di € **8.964,80** di cui € **935,59** quale refusione delle spese giudiziali ed € **8.029,21** quale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e interessi, *quest'ultima da sottoporre a tassazione separata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, 17, comma 1, lettera a) e 51 del TUIR*, in favore della Signora **Spadaro Giuseppa** nata a Giardini Naxos il 05.05.1959 C.F. SPD GPP 59E45 E014R , come da allegato "G" ;
- **Liquidare** la somma complessiva di € **9.391,90** di cui € **935,59** quale refusione delle spese giudiziali ed € **8.456,31** quale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e interessi, *quest'ultima da sottoporre a tassazione separata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, 17, comma 1, lettera a) e 51 del TUIR*, in favore della Signora **Alleca Anna** nata a Isnello (PA) il 09.06.1961 C.F. LLC NNA 61H49 E337M, come da allegato "H" ;
- **Liquidare** la somma complessiva di € **9.080,14** di cui € **935,59** quale refusione delle spese giudiziali ed € **8.144,55** quale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e interessi, *quest'ultima da sottoporre a tassazione separata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, 17, comma 1, lettera a) e 51 del TUIR*, in favore della Signora **Caruso Letteria** nata a Messina il 18.06.1972 C.F. CRS LTR 72H58 F158P , come da allegato "I" ;
- **Liquidare** la somma complessiva di € **9.663,00** di cui € **935,59** quale refusione delle spese giudiziali ed € **8.727,41** quale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e interessi, *quest'ultima da sottoporre a tassazione separata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, 17, comma 1, lettera a) e 51 del TUIR*, in favore della Signor **Giordani Ferdinando** nato a Piedimonte Etneo il 04.07.1975 C.F. GRD FDN 75L14 G597P , come da allegato "L" ;
- **Liquidare** la somma complessiva di € **9.000,12** di cui € **935,59** quale refusione delle spese giudiziali ed € **8.064,53** quale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e interessi, *quest'ultima da sottoporre a tassazione separata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, 17, comma 1, lettera a) e 51 del TUIR*, in favore della

Signora **Nibali Lupica Carmela** nata a Milazzo il 30.12.1967 C.F. NBL CML 67T70 F206V, come da allegato "M" ;

- **Liquidare** la somma complessiva di € 9.549,82 di cui € 935,59 quale refusione delle spese giudiziali ed € 8.614,23 quale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e interessi, quest'ultima da sottoporre a tassazione separata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, 17, comma 1, lettera a) e 51 del TUIR, in favore della Signora **Ruggeri Carmela** nata a Santa Teresa di Riva il 19.09.1957 C.F. RGG CML 57P59 I311V, come da allegato "N" ;
- **Liquidare** la somma complessiva di € 9.874,93 di cui € 935,59 quale refusione delle spese giudiziali ed € 8.939,34 quale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e interessi, quest'ultima da sottoporre a tassazione separata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, 17, comma 1, lettera a) e 51 del TUIR, in favore della Signora **Russo Rosaria** nata a Acireale il 09.11.1955 C.F. RSS RSR 55S49 A028F, come da allegato "O" ;
- **Liquidare** la somma complessiva di € 9.343,45 di cui € 935,59 quale refusione delle spese giudiziali ed € 8.407,86 quale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e interessi, quest'ultima da sottoporre a tassazione separata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, 17, comma 1, lettera a) e 51 del TUIR, in favore della Signora **Siracusano Carmela** nata a in Germania il 19.10.1975 C.F. SRG CML 75R59 Z112G, come da allegato "P" ;
- **Liquidare** la somma complessiva di € 8.942,21 di cui € 935,59 quale refusione delle spese giudiziali ed € 8.006,62 quale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e interessi, quest'ultima da sottoporre a tassazione separata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, 17, comma 1, lettera a) e 51 del TUIR, in favore della Signora **Spicuzza Concetta** nata a Messina il 02.01.1959 C.F. SPC CCT 59A42 F158P come da allegato "Q" ;
- **Liquidare** la somma € 935,60 quale refusione delle spese giudiziali in favore della Signora **Grasso Carmelina** nata a Calatabiano il 19.02.1969 C.F. GRS CML 69B59 B384U.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Generale
Salvatore Pirrone



Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE
A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE

Prot. n. 15/R.U. del 20/03/2024

Al Responsabile Ufficio Contenzioso
SEDE

Oggetto: Sentenza 919/2023 del 05/12/2023 RG n.554/2022 – della Corte d'Appello di Messina- Sez.
Lavoro
Riscontro Vs. nota prot. n. 11/24 del 11/03/2024

Con riferimento alla sentenza di cui in oggetto, si trasmette, in allegato, la scheda riportante i
dati richiesti.

Il Responsabile Ufficio Personale
(Dott. Walter Zampogna)



DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Ufficio Risorse Umane

Sentenza n° 919/2023 del 05/12/2023 RG. 554/2022 della Corte d'Appello di Messina - Sezione Lavoro.

Determinazione risarcimento danno, pari a 3 (TRE) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (Novembre 2008).

Sig.ra GRASSO CARMELINA

Nata a Calatabiano il 19/02/1969

c.f.: GRSCML69B59B384U

RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO	
Retribuzione complessiva del mese	1.586,05
Rateo tredicesima mensilità	132,17
Indennità mensa	39,60
Indennità maneggio denaro	104,81
Premio produttività	127,74
Lavoro notturno	60,78
Lavoro domenicale	20,00
Lavori compl. 17,50%	33,69
Totale	2.104,84
Cessata il 02/12/2008	
	Cedolino 11/2008

Retribuzione mensile: $(2.104,84 \times 3) = € 6.314,52$

Risarcimento danno € 6.314,52

Messina, 20/03/2024

Responsabile Ufficio Risorse Umane
Dott. Walter Zampogna